



## COMUNE di MELISSA

(Provincia di Crotone)

UFFICIO TRIBUTI – P.iva:00297630790

Via Luigi Longo, n.7 - 88814 Torre Melissa (KR) - Tel. 0962/865012 int. 5 - Fax 0962/1900596

Diretto: Mazzone 0962-1900306 - Serleti 0962-1901093 - Amodeo 0962-1901179

Sito: [www.comune.melissa.kr.it](http://www.comune.melissa.kr.it)

e-mail – [tributi@comune.melissa.kr.it](mailto:tributi@comune.melissa.kr.it)



### Nota informativa

**Oggetto: Chiarimenti in ordine all'applicazione dell'IMU e della TASI per i Cittadini italiani residenti all'estero iscritti AIRE.**

#### **Agevolazioni e modalità di versamento.**

Per tutti gli altri iscritti AIRE, qualunque immobile posseduto in Italia (abitativo o non abitativo) è di fatto un normale immobile soggetto ad aliquota ordinaria deliberata dal Comune in cui l'immobile è ubicato.

La presente guida riguarda la tassazione delle unità immobiliari considerate abitazioni principali possedute nel Comune di Melissa, a seguito delle modifiche normative che si sono succedute nel tempo.

**Per gli anni 2012 e 2013 - solo IMU:** è equiparata all'abitazione principale, per l'applicazione sia dell'aliquota che delle detrazioni l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata.

**Per l'anno 2014 - IMU e TASI:** l'abitazione principale è esente IMU mentre è soggetta a TASI.

In sede di conversione del D.L. 47/2014, la Legge 80/2014 ha introdotto l'art. 9-bis il quale **elimina la possibilità di assimilare le abitazioni possedute dai cittadini italiani non residenti** alle abitazioni principali, con relativa esenzione dall'IMU e pertanto l'imposta è dovuta nel 2014.

**A partire dall'anno 2015 – IMU esente e TASI ridotta: è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati** nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, **a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso** (art. 13, comma 2, D.L. n. 201/2013 come sostituito dall'art. 9 - bis del D.L. n. 47 del 28/03/2014 introdotto in sede di conversione in legge n. 80 del 23 maggio 2014).

Quindi, **solo per i cittadini italiani non residenti già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, l'IMU non si applica mentre si applica la TASI** con aliquota 1,0 per mille dovuta al 100% dal possessore, **in misura ridotta di 2/3** (comma 2 dell'art. 9 - bis del D.L. n. 47 del 28/03/2014, introdotto in sede di conversione in legge n. 80 del 23 maggio 2014)

**Dall'anno 2016 : IMU esente TASI esente per l'unica unità immobiliare** - posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso - **considerata abitazione principale**, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/." ( art. 1, comma 14 lett. a) Legge n. 2018/2015 dal 01/01/2016).

#### **Obbligo di dichiarazione**

Per beneficiare dei regimi agevolativi descritti è obbligatorio presentare la dichiarazione di variazione su apposito modello allegato alla presente.

